

Codice DB1612

D.D. 3 dicembre 2013, n. 670

POR FESR 2007/2013 - Asse I - attivita' I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi" "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi". Accert. di euro 30.000.000,00 sul cap.69930 e impegno di spesa di euro 30.000.000,00 sul capitolo 499631 del bilancio 2013. Approvazione di: Piano di Attivita', Bando, Schema di Accordo di Finanziamento, Modulo di domanda.

Premesso che:

Il Programma Operativo regionale 2007/2013, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" (il POR), si propone quale obiettivo strategico il rafforzamento della competitività del sistema economico e produttivo regionale mediante l'incremento della capacità delle imprese (segnatamente delle Pmi) di innovare e di assorbire nuove tecnologie, di migliorare le performances ambientali e ridurre il consumo di risorse naturali;

sul presupposto che l'accesso al credito è una condizione cruciale per le Pmi, specie in una fase di crisi economica come l'attuale, il POR si propone inoltre di fornire alle imprese strumenti di ingegneria finanziaria al fine di sostenere, oltre i ricordati investimenti per l'innovazione, la transizione produttiva e la crescita sostenibile del sistema produttivo piemontese, anche la prosecuzione dell'attività di imprese potenzialmente redditizie e la rinegoziazione di prestiti esistenti concessi a favore delle Pmi a condizione che, in tale ultimo caso, gli intermediari finanziari, beneficiari delle garanzie, emettano nuovi prestiti per il finanziamento di nuovi investimenti delle Pmi ivi incluso, se necessario, a quelle Pmi già beneficiarie di preesistenti prestiti;

ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie imprese, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui.

Considerato che:

il sistema delle piccole e medie imprese costituisce uno degli assi portanti dell'economia piemontese;

le tradizionali difficoltà nell'accesso al credito delle Pmi sono aggravate, oltre che dagli effetti della crisi economica e finanziaria, dalle regole più restrittive derivanti dagli accordi in essere sul capitale delle Banche e dalle disposizioni previste dagli accordi di Basilea;

oltre agli interventi di abbattimento dei tassi tramite gli strumenti di credito agevolato, risulta di fondamentale importanza un sistema di garanzia solido ed adeguato alle esigenze delle Pmi;

nell'ambito della garanzia, un ruolo fondamentale nei confronti delle Pmi è svolto dalle cooperative e dai consorzi fidi (di seguito Confidi), storicamente presenti ed operanti sul territorio regionale;

anche in ragione del fatto che l'incremento del tasso di decadimento dei finanziamenti, a causa del protrarsi dell'andamento congiunturale negativo, determina l'esigenza che vengano intraprese azioni immediate per non deprimere ulteriormente gli investimenti, si è ritenuto opportuno attivare nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - attività I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi", una Misura finalizzata a rendere più agevole l'accesso al credito per le Pmi mediante un intervento che preveda l'istituzione di un Fondo di ingegneria finanziaria (di seguito denominato il Fondo), per la concessione ai Confidi piemontesi di un contributo ad integrazione dei fondi rischi.

Preso atto che con delibera n. 47-6758 del 25/11/2013 la Giunta regionale:

- ha definito, mediante approvazione della scheda tecnica, i contenuti generali della "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" (la Misura) da finanziarsi nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, Asse I - attività'

I.4.1 - Accesso al credito delle Pmi, assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 30.000.000,00 alla quale si fa fronte con le risorse versate da Mediocredito Centrale Spa a favore della Tesoreria della Regione Piemonte (mandato n. 0128111 – quietanza 18587 del 25/11/2013) da iscriversi nell'esercizio finanziario 2013 sul capitolo di entrata 69930 e sul correlato capitolo di spesa 499631;

- ha istituito il “Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi”;
- ha individuato Finpiemonte SpA (ente in house alla Regione istituito con L.r. n. 17/2007) quale soggetto gestore del predetto Fondo, presso il quale viene istituito con una dotazione di € 30.000.000,00;
- ha demandato alla Direzione regionale alle Attività produttive l'adozione – nel rispetto in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di Fondi Strutturali - di tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari all'attuazione della Misura, compresa la regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte Spa per la gestione del Fondo.

Vista la DGR n. 40 - 6816 del 02/12/2013 con cui si è provveduto all'iscrizione in entrata sul cap. 69930 e in spesa sul capitolo 499631 del bilancio 2013 della somma di € 30.000.000,00.

Dovendo ora procedere, ai fini dell'attivazione della Misura in oggetto:

- all'accertamento di € 30.000.000,00 sul cap. 69930 e al contestuale impegno di € 30.000.000,00 sul capitolo 499631 del bilancio 2013;
- all'approvazione del Piano di attività e dello schema di Accordo di finanziamento, redatti ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i, del Bando e del modulo di domanda.

Verificato che la somma di € 30.000.000,00 è stata iscritta a bilancio dopo il 30/11/2013 l'impegno di spesa di € 30.000.000,00 è assunto con il presente atto ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. n. 7/2001.

L'assunzione del presente impegno è necessaria e indifferibile in quanto un ritardo sarebbe ostativo al raggiungimento del livello di spesa stabilito dalla Commissione per evitare il disimpegno automatico come previsto dal Regolamento (CE) 1083/06 e successivamente modificata dal Regolamento (CE) n. 539/2010.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

lo Statuto Regionale;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la legge regionale n. 7/2001 e s.m.i., “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la L.R. n. 34 del 22 novembre 2004;

la legge regionale n. 16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;

la D.G.R. n. 47-6758 del 25/11/2013;

la D.G.R. n. 40 – 6816 del 02/12/2013;

determina

per le motivazioni indicate in premessa:

- di accertare la somma di € 30.000.000,00 sul capitolo di entrata n. 69930/2013;
- di disporre, a copertura della “Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi”, l'impegno della somma di € 30.000.000,00

sul capitolo 499631 del Bilancio 2013 in favore di Finpiemonte S.p.A – sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 C.F. 01947660013;

- di approvare il Piano di attività (all. 1) e lo schema di Accordo di finanziamento (all.2) - redatti ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i - il Bando "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" (all. 3) e il modulo di domanda (all.4). Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre, ai sensi del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Beneficiario: Finpiemonte SpA;

C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 30.000.000,00.

Responsabile del Procedimento: dott. Giuseppe Benedetto

Modalità: organismo in house

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

	<p>Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 “Innovazione e transizione produttiva”</p> <p>Misura I.4.1 “Accesso al credito delle PMI”</p>
---	---	--

PIANO DI ATTIVITÀ

del Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi per la
concessione di garanzie alle Pmi piemontesi (il Fondo)

presentato ai sensi

dell' articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

ALLEGATO 1

A) La giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali

Il Programma Operativo regionale 2007/2013, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" (il POR), si propone quale obiettivo strategico il rafforzamento della competitività del sistema economico e produttivo regionale mediante l'incremento della capacità delle imprese (segnatamente delle Pmi) di innovare e di assorbire nuove tecnologie, di migliorare le performances ambientali e ridurre il consumo di risorse naturali.

Sul presupposto che l'accesso al credito è una condizione cruciale per le Pmi, specie in una fase di crisi economica come l'attuale, il POR si propone inoltre di fornire alle imprese strumenti di ingegneria finanziaria al fine di sostenere, oltre i ricordati investimenti per l'innovazione, la transizione produttiva e la crescita sostenibile del sistema produttivo piemontese, anche la prosecuzione dell'attività di imprese potenzialmente redditizie e la rinegoziazione di prestiti esistenti concessi a favore delle Pmi a condizione che, in tale ultimo caso, gli intermediari finanziari, beneficiari delle garanzie, emettano nuovi prestiti per il finanziamento di nuovi investimenti delle Pmi ivi incluso, se necessario, a quelle Pmi già beneficiarie di preesistenti prestiti.

Ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie imprese, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui.

Il presente Piano di attività tiene in adeguata considerazione i seguenti elementi:

- il sistema delle piccole e medie imprese costituisce uno degli assi portanti dell'economia piemontese;
- le tradizionali difficoltà nell'accesso al credito delle Pmi sono aggravate, oltre che dagli effetti della crisi economica e finanziaria, dalle regole più restrittive derivanti dagli accordi in essere sul capitale delle Banche e dalle disposizioni previste dagli accordi di Basilea;

- oltre agli strumenti di credito agevolato, risulta di fondamentale importanza un sistema di garanzia solido ed adeguato alle esigenze delle Pmi;
- nell'ambito della garanzia, un ruolo fondamentale nei confronti delle Pmi è svolto dalle cooperative e dai consorzi fidi (di seguito Confidi), storicamente presenti ed operanti sul territorio regionale;
- anche in ragione del fatto che l'incremento del tasso di decadimento dei finanziamenti, a causa del protrarsi dell'andamento congiunturale negativo, determina l'esigenza che vengano intraprese azioni immediate per non deprimere ulteriormente gli investimenti, si è ritenuto pertanto opportuno attivare nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - attività I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi", una Misura finalizzata a rendere più agevole l'accesso al credito per le Pmi mediante un intervento che preveda l'assegnazione ai Confidi aventi almeno una sede operativa in Piemonte di risorse ad integrazione dei fondi rischi.

La suddetta forma di intervento si ritiene abbia la peculiarità e il vantaggio, rispetto ad altre forme tecniche, di sviluppare un immediato impatto positivo sullo stato patrimoniale dei Confidi consentendo il rilascio di nuove garanzie a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi.

A tal fine è stato previsto l'obbligo - per i Confidi destinatari delle risorse sopra indicate - di attivare, entro i termini indicati dal Bando, nuove garanzie in misura pari ad almeno cinque volte l'ammontare dell'intera somma ricevuta, in favore delle Pmi operanti sul territorio piemontese e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

La scheda di Misura e il Bando, al fine di evitare qualsiasi vantaggio costituente aiuti di Stato ai Confidi, ha individuato i Confidi come soggetti "veicolo": a tal fine gli aiuti che si generano nell'attuazione della presente Misura vengono integralmente trasferiti alle Pmi che beneficeranno delle nuove garanzie emesse e tali aiuti verranno concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUCE L379 del 28/12/2006 e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti.

Il Regolamento de minimis n. 1998/2006 avrà efficacia fino al 30/06/2014 e pertanto la concessione di aiuti alle garanzie, a far data dal 01/07/2014, dovrà essere conforme all'emanando nuovo regolamento de minimis e all'eventuale relativo metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle Pmi, con le conseguenti opportune e necessarie modifiche e integrazioni di tutti gli atti discendenti dalla presente determinazione.

B) Il mercato delle imprese in cui intende operare il Fondo

Il Fondo ha l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al credito per le Pmi - aventi almeno una sede operativa attiva in Piemonte e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile – finalizzato alla creazione, alla crescita e allo sviluppo delle Pmi, alla prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie e alla rinegoziazione dei prestiti preesistenti.

C) I criteri e le condizioni di assegnazione delle risorse del Fondo

Il Fondo viene ripartito tra i Confidi che abbiano positivamente superato l'istruttoria di cui al Bando, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota del 8% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddividendo l'importo in parti uguali ai Confidi vigilati ex art. 107 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con sede operativa in Piemonte;
- b) una quota del 2% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddividendo l'importo in parti uguali ai Confidi iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 del suddetto Testo unico, con sede operativa in Piemonte;
- c) una quota del 20% viene attribuita in base al numero di Pmi socie di ogni Confidi, con sede operativa in Piemonte, al 31.12.12, risultanti dall'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
- d) una quota del 70% viene attribuita ai Confidi in base alla media dello stock valore residuo garanzie in essere - a valere sul patrimonio dei 2 anni 2011 e 2012 sulla base dei dati degli ultimi 2 bilanci approvati - a favore delle Pmi socie con sede operativa in Piemonte.

A fronte delle risorse ricevute ciascun Confidi si impegna, all'atto della sottoscrizione della istanza di accesso al Fondo, a rilasciare, entro il 30/06/2015, a beneficio di imprese aventi una unità operativa e attiva in Piemonte, proprie garanzie per un valore almeno pari a 5 volte l'importo nominale delle risorse assegnate; tale ammontare di garanzie dovrà essere conseguito nel rispetto delle scadenze e delle soglie di seguito elencate:

1. per il 30%, entro il 30/06/2014;
2. per il 50%, entro il 30/09/2014;
3. per il 70%, entro il 31/12/2014;
4. per il 100%, entro il 30/06/2015;

Il mancato raggiungimento delle suddette soglie alle scadenze fissate comporterà l'applicazione di una penale, da corrispondere - mediante versamento, entro 30 giorni, sul Fondo – pari ad 1/5 della differenza tra *l'importo delle garanzie da rilasciare alle rispettive scadenze, dedotto un margine di tolleranza pari al 5%, e l'importo delle garanzie effettivamente rilasciate alle scadenze medesime*; tale importo sarà maggiorato degli interessi calcolati a norma di legge.

I Confidi si impegnano altresì a praticare, a fronte del rilascio delle suddette garanzie, commissioni ridotte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti.

D) Costituzione e risorse del Fondo

1. Il Fondo ha una dotazione di € 30.000.000,00 ed è costituito come capitale separato presso il soggetto gestore Finpiemonte S.p.A.
2. Il Regolamento de minimis n. 1998/2006 avrà efficacia fino al 30/06/2014 e pertanto la concessione di aiuti alle garanzie, a far data dal 01/07/2014, dovrà essere conforme all'emanando

nuovo regolamento de minimis e all'eventuale relativo metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle Pmi, con le conseguenti opportune e necessarie modifiche e integrazioni di tutti gli atti discendenti dalla presente determinazione.

E) La proprietà del Fondo e sua integrazione

La proprietà del Fondo è della Regione Piemonte.

Il Fondo sarà alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze e da eventuali somme versate a titolo di quanto previsto dal Bando.

F) Attività del Gestore

E' affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) l'erogazione ai Confidi delle somme risultanti dalla ripartizione del Fondo determinata con provvedimento dalla Direzione Attività Produttive della Regione a seguito della ricezione e dell'istruttoria delle domande pervenute;
- b) la concessione delle agevolazioni a favore delle Pmi beneficiarie e l'invio delle relative comunicazioni, dopo aver ricevuto dai Confidi le informazioni di cui all'art. 7 del Bando;
- c) l'adempimento degli obblighi in ordine alle operazioni di alimentazione del "Sistema informativo contributi alle imprese", sulla base delle informazioni ricevute dai Confidi in ottemperanza a quanto previsto dal Bando;
- d) la verifica dei documenti e delle informazioni che i Confidi devono fornire ai sensi dell'articolo 8 "Ispezioni, controlli e monitoraggio" del Bando;
- e) l'assistenza e l'informazione agli interessati nella fase successiva all'assegnazione delle risorse ai Confidi e alla concessione delle agevolazioni alle Pmi;
- f) l'assunzione degli eventuali provvedimenti di revoca a carico delle Pmi beneficiarie a seguito delle segnalazioni dei Confidi, unitamente ai relativi tentativi di recupero delle agevolazioni percepite indebitamente dalle Pmi beneficiarie, anche mediante iscrizione a ruolo per il tramite della Regione Piemonte;
- g) la realizzazione dei controlli di primo livello – documentali ed in loco – inerenti i Confidi;

- h) l'intervento in giudizio, sia come attore che convenuto (salvi casi in cui legittimata ad intervenire in giudizio sia esclusivamente la Regione);
- i) la trasmissione, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Direzione Attività Produttive della situazione contabile del Fondo;
- j) la trasmissione alla Direzione Attività Produttive di adeguata informativa in merito agli impegni assunti, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse ad altri strumenti di ingegneria finanziaria;
- k) la predisposizione, anche su supporto elettronico, di relazioni ed elaborati statistici e informativi necessari ai fini della formulazione, da parte delle strutture regionali coinvolte nella gestione ed attuazione del P.O.R. FESR, della necessaria reportistica (Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), Rapporto Finale di Esecuzione (RFE), Descrizione e aggiornamento del sistema di gestione e controllo adottato da Finpiemonte, Relazioni sullo stato di avanzamento delle misure da presentare al Comitato di sorveglianza del POR, ecc).
- l) lo svolgimento delle attività di monitoraggio periodico, in coerenza con le scadenze previste dalle procedure di attuazione del P.O.R. FESR (descritte al capitolo 5.3 del Programma operativo), dei dati: (i) finanziari; (ii) fisici; (iii) procedurali;
- m) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.

G) Durata del Fondo

1. Il Fondo è attivato a decorrere dalla data di assunzione dell'impegno contabile delle risorse, da parte della Regione Piemonte; le risorse sono assegnate ai Confidi con apposito provvedimento della Direzione Attività Produttive della Regione sulla base dell'applicazione dei criteri stabiliti dal Bando e al netto del corrispettivo riconosciuto al gestore del Fondo.
2. L'operatività del Fondo cessa comunque, anche prima di tale scadenza, qualora siano attivati altri analoghi interventi di natura pubblica, ove – e per la parte in cui – essi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Piemonte sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.
3. Il Fondo è vincolato alle proprie finalità fino al termine di 180 giorni dopo la scadenza dell'ultima operazione garantita.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013

4. I controlli da effettuare sulle garanzie rilasciate dal Confidi ai sensi dell'articolo 7 del Bando sono individuati dall'articolo 8 dello stesso e dall'accordo di finanziamento.

<i>H) Disposizioni di liquidazione del Fondo</i>

Alla cessazione del Fondo, la giacenza residua potrà essere destinata a nuove operazioni a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi o di facilitazione della patrimonializzazione delle stesse.

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p><i>“Competitività regionale e occupazione”</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1</p> <p>Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività</p> <p>I.4.1 Accesso al credito delle PMI</p>
---	--	---

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

ALLEGATO 2

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Adottato in applicazione dell'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i

TRA LA REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL "FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONFIDI PIEMONTESI PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE ALLE PMI PIEMONTESI"

POR-FESR ATTIVITÀ I.4.1 – ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Attività produttive, in persona del Direttore pro tempore Dott. Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino via Pisano 6, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, (C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013), in persona dell'arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Dott. Bima Caterina di Torino in data 5 marzo 2012 repertorio n. 118234 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 05/12/2013 (nel seguito Finpiemonte o Gestore) nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

Premesso che:

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonchè degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la

gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte in data 02.04.2010 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
 - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
 - con deliberazione n. 47 – 6758 del 25/11/2013, la Giunta regionale ha definito i contenuti generali della "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" e ha istituito il "Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi". (di seguito: il Fondo), a valere sull'attività I.4.1 del Programma operativo regionale 2007/2013, finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione";
 - con la medesima deliberazione, la Giunta regionale:
 - ha affidato la gestione del Fondo a Finpiemonte s.p.a.,
 - ha stabilito che la dotazione finanziaria è pari a €30.000.000,00;
 - Finpiemonte assume il ruolo di organismo intermedio ai sensi del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e s.m.i. recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività di supporto alla struttura regionale, per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della misura I.4.1 Accesso al credito delle PMI – Bando "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" (di seguito "Il Bando"), nel rispetto del relativo Piano di Attività e delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Strategia d'investimento e programmazione

Il presente affidamento ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione del "Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi", istituito secondo quanto indicato nelle premesse.

Il Fondo è utilizzato da Finpiemonte per dare attuazione all'intervento in materia di ingegneria finanziaria previsto dalla attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte.

Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di intervento anche ai sensi dei criteri previsti dalla deliberazione n. 47 – 6758 del 25/11/2013 e dalla determinazione dirigenziale n.....del.....con la quale si approva il presente accordo di finanziamento nonché il Bando e il piano di attività presentato ai sensi dell' articolo 43/44 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i .

Il Fondo persegue l'obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle piccole e medie imprese, colpite dalla recessione economica determinata dalla recente crisi finanziaria, mediante un intervento di integrazione del fondo rischi dei Confidi operanti sul territorio piemontese che consenta il rilascio di nuove garanzie in favore delle Pmi aventi sede operativa attiva sul territorio regionale e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte (Attuazione)

L'attività di gestione del Fondo è assicurata dal Gestore con le proprie strutture.

In particolare, è affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) l'erogazione ai Confidi delle somme risultanti dalla ripartizione del Fondo determinata con provvedimento dalla Direzione Attività Produttive della Regione a seguito della ricezione e dell'istruttoria delle domande pervenute;

- b) la concessione delle agevolazioni a favore delle Pmi beneficiarie e l'invio delle relative comunicazioni, dopo aver ricevuto dai Confidi le informazioni di cui all'art. 7 del Bando;
- c) l'adempimento degli obblighi in ordine alle operazioni di alimentazione del "Sistema informativo contributi alle imprese", sulla base delle informazioni ricevute dai Confidi in ottemperanza a quanto previsto dal Bando;
- d) la verifica dei documenti e delle informazioni che i Confidi devono fornire ai sensi dell'articolo 8 "Ispezioni, controlli e monitoraggio" del Bando;
- e) l'assistenza e l'informazione agli interessati nella fase successiva all'assegnazione delle risorse ai Confidi e alla concessione delle agevolazioni alle Pmi;
- f) l'assunzione degli eventuali provvedimenti di revoca a carico delle Pmi beneficiarie a seguito delle segnalazioni dei Confidi, unitamente ai relativi tentativi di recupero delle agevolazioni percepite indebitamente dalle Pmi beneficiarie, anche mediante iscrizione a ruolo per il tramite della Regione Piemonte;
- g) la realizzazione dei controlli di primo livello – documentali ed in loco – inerenti i Confidi;
- h) l'intervento in giudizio, sia come attore che convenuto (salvi casi in cui legittimata ad intervenire in giudizio sia esclusivamente la Regione);
- i) la trasmissione, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Direzione Attività Produttive della situazione contabile del Fondo;
- j) la trasmissione alla Direzione Attività Produttive di adeguata informativa in merito agli impegni assunti, onde consentire l'eventuale trasferimento delle risorse ad altri strumenti di ingegneria finanziaria;
- k) la predisposizione, anche su supporto elettronico, di relazioni ed elaborati statistici e informativi necessari ai fini della formulazione, da parte delle strutture regionali coinvolte nella gestione ed attuazione del P.O.R. FESR, della necessaria reportistica (Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), Rapporto Finale di Esecuzione (RFE), Descrizione e aggiornamento del sistema di gestione e controllo adottato da Finpiemonte, Relazioni sullo stato di avanzamento delle misure da presentare al Comitato di sorveglianza del POR, ecc).
- l) lo svolgimento delle attività di monitoraggio periodico, in coerenza con le scadenze previste dalle procedure di attuazione del P.O.R. FESR (descritte al capitolo 5.3 del Programma operativo), dei dati: (i) finanziari; (ii) fisici; (iii) procedurali;
- m) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito della presente convenzione.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Permangono in capo alla Regione:

- la gestione del procedimento di accesso al Fondo, articolato nell'attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande presentate dai Confidi;

- l'adozione del provvedimento di riparto del Fondo tra i Confidi che hanno presentato istanza di accesso;
- la notificazione ai Confidi degli atti e dei provvedimenti sopraindicati;
- le attività strumentali e connesse a quelle sopra elencate quali l'assistenza e l'informazione agli interessati (prima e durante la fase di ricezione delle domande e nella fase successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande);
- l'applicazione delle penali e delle sanzioni;
- la pubblicazione sul proprio sito web dei nominativi dei Confidi che hanno ottenuto le risorse a valere sul Bando;
- l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto della presente convenzione (atti di definizione dei contenuti fondamentali della misura, atti di programmazione, bandi, ecc.), la definizione della dotazione finanziaria del Bando, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione U.E., fermo restando l'obbligo per l'affidataria di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

La Regione, la Commissione Europea e la Corte dei Conti delle Comunità Europee esercitano un potere di controllo sull'attività del Fondo ed in tale ambito hanno diritto di effettuare e di fare effettuare verifiche, anche ispettive, sull'attività del Gestore e presso i beneficiari.

Art. 4 – Fondo. Risorse (Politiche atte a consentire un'uscita eventuale delle risorse pubbliche dal Fondo)

La Regione, in applicazione di quanto stabilito con DGR n. 47 – 6758 del 25/11/2013 autorizza Finpiemonte a trasferire su apposito conto corrente bancario, le apposite somme stanziare per euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00).

Finpiemonte si impegna a gestire il Fondo con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento una analisi comparativa dei contributi concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale del Fondo, evidenziando anche i destinatari delle risorse, nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Periodicamente, la Direzione Attività Produttive verifica la consistenza del Fondo, potendo disporre il trasferimento delle risorse dal Fondo ad altri fondi di ingegneria finanziaria al fine di ottimizzarne l'utilizzo, tenuto conto della natura POR-FESR di dette risorse.

La dotazione del Fondo è investita secondo criteri prudenziali e modalità che ne consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione attuativa ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento. Norma di Rinvio

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto del Bando e dal Piano di attività, approvati dalla parte affidataria con determinazione dirigenziale, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

In particolare, considerato che la garanzia è rilasciata dai Confidi alle Pmi ai sensi di un regime di aiuto basato sul Regolamento (CE) n. 1998/06 "de minimis", ai sensi dell'art.3, comma 3 di detto regolamento, Finpiemonte acquisisce dai Confidi tutti i dati e le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del citato regolamento "de minimis" siano state soddisfatte con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

La Regione – Direzione Attività Produttive si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa, oltre l'IVA, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in euro 300.000,00 (oltre IVA).

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e degli oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente Accordo, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 della Convenzione Quadro e fermo restando i limiti previsti dall'art. 43 del Regolamento (CE) N. 1828/06 come modificato dal Regolamento (CE) n. 846/09.

La copertura del corrispettivo è assicurata dalla dotazione del Fondo.

Il pagamento verrà effettuato mediante autorizzazione della Regione al prelievo dal Fondo, a seguito di emissione di regolare fattura e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta.

Art. 8. – Sorveglianza dell'attuazione

Finpiemonte Spa effettua, su mandato della Regione Piemonte, le verifiche ed i controlli specificatamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi ed alle finalità previste dal presente Accordo.

La Regione Piemonte e Finpiemonte Spa possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i Confidi e le Pmi beneficiarie delle garanzie.

Finpiemonte Spa, con cadenza semestrale, verifica un campione pari ad almeno il 5% delle operazioni garantite richiedendo al Confidi la documentazione attestante il pieno rispetto delle condizioni previste dal Bando. L'accertato mancato rispetto delle condizioni previste dal Bando comporta l'automatica revoca dell'agevolazione concessa alla Pmi.

Art. 9. – Disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il Fondo potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal Bando e dall'articolo 23 della Convenzione Quadro.

Le somme residue a seguito della chiusura dell'operatività del Fondo saranno destinate ad iniziative di sviluppo delle PMI in ambito regionale.

Art. 10 – Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 11 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 - Registrazione in caso d'uso

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 15 – Foro Competente

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, _____

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore

Regione Piemonte

Il Direttore _____



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse I - Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI</p>
---	--	---

BANDO “Misura a sostegno dell’accesso al credito per le Pmi mediante l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi”

ALLEGATO 3

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 (e s.m.i.) che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore ('de minimis') in GUUE L 379 del 28/12/2006;
- "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti;
- "Nota orientativa sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento del Consiglio (CE) N. 1083/2006" (nota COCOF 10-0014-05-EN, revised version 08/02/2012);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag.6;
- La Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003.

Normativa nazionale:

- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Legge statale n. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di

ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e ss.mm.ii.;

- Il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Normativa regionale:

- Legge regionale n. 7/05 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;
- Legge Regionale n. 34/2004 che individua quale obiettivo principale dell'attività programmatoria regionale in ambito di attività produttive la promozione e il miglioramento della competitività del sistema e l'attrattività del territorio anche attraverso significativi investimenti nella conoscenza e nell'innovazione;
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione, Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede l'attività I.4.1: Accesso al credito delle Pmi;
- D.G.R. n. 47 – 6758 del 25/11/2013 che definisce i contenuti generali della "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" e istituisce il "Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi".

1. Obiettivo del bando

L'obiettivo del bando è quello di rendere più agevole l'accesso al credito per le Pmi piemontesi mediante un intervento di integrazione del fondo rischi dei Confidi operanti sul territorio piemontese che consenta il rilascio di nuove garanzie in favore delle Pmi aventi sede operativa attiva sul territorio regionale e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

2. Dotazione finanziaria

E' costituito presso Finpiemonte Spa un Fondo denominato "Fondo di ingegneria finanziaria per l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi operanti in Piemonte per la concessione di garanzie alle Pmi piemontesi" (di seguito denominato "Fondo") con una dotazione pari a €30.000.000,00.

La gestione del Fondo è affidata a Finpiemonte Spa (di seguito Finpiemonte) società finanziaria in house della Regione Piemonte.

3. Invito a presentare domanda di accesso al Fondo

Possono presentare domanda a valere sul presente Bando i Confidi aventi sede operativa in Piemonte, che siano iscritti rispettivamente all'elenco degli intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 107 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) o all'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo Decreto.

I Confidi iscritti all'art. 107 del Testo unico bancario devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa secondaria della Banca d'Italia.

I Confidi iscritti all'art. 106 del Testo unico bancario non devono essere in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

4. Criteri e modalità di ripartizione del Fondo tra i Confidi

Il Fondo costituito presso Finpiemonte viene ripartito tra i Confidi che abbiano positivamente superato l'istruttoria di cui al presente Bando, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota del 8% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddividendo l'importo in parti uguali ai Confidi vigilati ex art. 107 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con sede operativa in Piemonte;
- b) una quota del 2% viene attribuita in base al numero di richiedenti suddividendo l'importo in parti uguali ai Confidi iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 del suddetto Testo unico, con sede operativa in Piemonte;
- c) una quota del 20% viene attribuita in base al numero di Pmi socie di ogni Confidi, con sede operativa in Piemonte, al 31.12.12, risultanti dall'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
- d) una quota del 70% viene attribuita ai Confidi in base alla media dello stock valore residuo garanzie in essere - a valere sul patrimonio dei 2 anni 2011 e 2012 sulla base dei dati degli ultimi 2 bilanci approvati - a favore delle Pmi socie con sede operativa in Piemonte.

5. Concessione di garanzie alle Pmi ed intensità dell'aiuto.

Ai sensi dell'attività I.4.1 "Accesso al credito delle Pmi" del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, i destinatari finali della Misura sono le Pmi piemontesi operanti nei settori di cui all'allegato al presente Bando.

Sulla base di quanto disposto al successivo articolo 7 i Confidi assegnatari delle risorse del Fondo si impegnano infatti a rilasciare nuove garanzie in favore delle Pmi piemontesi a fronte dei finanziamenti dalle medesime contratti per lo svolgimento della loro attività. Il rilascio di tali garanzie genera un aiuto che viene integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle stesse.

Le Pmi - così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 - devono essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese della CCIAA, avere una sede operativa attiva sul territorio regionale e non devono essere classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria applicabile¹.

Le garanzie devono essere concesse al fine di assicurare un più ampio accesso ai finanziamenti connessi alla creazione, alla crescita e allo sviluppo delle Pmi, alla prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie e alla rinegoziazione dei prestiti preesistenti concessi a favore delle Pmi piemontesi. In ogni caso le garanzie devono essere concesse per attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie valutando altresì la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dalla Pmi (business plan).

L'agevolazione alle Pmi è concessa per ogni garanzia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUCE L379 del 28/12/2006 e nel rispetto delle linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti (il Metodo). Il Regolamento de minimis n. 1998/2006 avrà efficacia fino al 30/06/2014 e pertanto la concessione di aiuti alle garanzie, a far data dal

¹ Cfr. Art. 1 comma 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e ss.mm.ii.

01/07/2014, dovrà essere conforme all'emanando nuovo regolamento de minimis e all'eventuale relativo metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle Pmi, con le conseguenti opportune e necessarie modifiche e integrazioni di tutti gli atti discendenti dalla presente determinazione.

In base al Metodo:

- l'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore;
- la copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante e le suddette garanzie non sono automaticamente prorogabili;
- la durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa e non supererà in generale i 30 anni.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non potrà beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento "de minimis", neppure per la sola parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio "de minimis" non potrà essere invocato per questa misura d'aiuto, né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

L'impresa richiedente la garanzia consortile, all'atto della domanda di rilascio della stessa, deve dichiarare al Confidi di riferimento tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e si impegna a comunicare in forma scritta al Confidi, tutti gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia e quella di concessione della stessa.

In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.

6. Procedure

6.1 Quando e come presentare la domanda di accesso al Fondo

Le domande devono essere presentate - utilizzando il modulo allegato al presente bando, firmato dal legale rappresentante del Confidi e in regola con la normativa in materia di bollo - **dal giorno 6 dicembre al giorno 18 dicembre 2013** presso la Direzione regionale Attività Produttive della Regione Piemonte (via Pisano, 6 - 10152 Torino), con le seguenti modalità:

- consegna a mano (negli orari 9.00 – 12.30 e 14.00 – 15.30);
- trasmissione tramite PEC all'indirizzo attivitaproductive@cert.regione.piemonte.it

6.2 Istruttoria e valutazione della domanda

Ai sensi dei Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni a valere sul programma operativo della Regione Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013 (criteri di selezione CdS del 26 giugno 2012), le domande pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:

Ricevibilità: presentazione della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal Bando e completezza e regolarità della stessa.

Ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dal Bando in capo ai Confidi.

6.3 Termini del procedimento

L'istruttoria delle domande sarà conclusa entro 30 giorni dalla data di ricezione delle domande, termine entro il quale verranno adottati i provvedimenti di riparto delle risorse tra i Confidi ammessi.

7. Obblighi dei Confidi

I Confidi destinatari delle risorse del Fondo:

- A) si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia;
- B) si impegnano a rilasciare, entro il 30/06/2015, a beneficio di imprese aventi almeno una unità operativa e attiva in Piemonte, proprie garanzie per un valore almeno pari a 5 volte

l'importo nominale delle risorse assegnate; tale ammontare di garanzie dovrà essere conseguito nel rispetto delle scadenze e delle soglie di seguito elencate:

1. per il 30%, entro il 30/06/2014;
2. per il 50%, entro il 30/09/2014;
3. per il 70%, entro il 31/12/2014;
4. per il 100%, entro il 30/06/2015;

Il mancato raggiungimento delle suddette soglie alle scadenze fissate comporterà l'applicazione di una penale, da corrispondere - mediante versamento, entro 30 giorni, sul Fondo costituito presso Finpiemonte – pari ad 1/5 della differenza tra *l'importo delle garanzie da rilasciare alle rispettive scadenze, dedotto un margine di tolleranza pari al 5%, e l'importo delle garanzie effettivamente rilasciate alle scadenze medesime*. Tale importo sarà maggiorato degli interessi calcolati a norma di legge;

- C) si impegnano a praticare, a fronte del rilascio delle suddette garanzie, commissioni ridotte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) richiamato nei Riferimenti Normativi;
- D) si impegnano a utilizzare le risorse assegnate a valere sul presente Bando per la concessione delle garanzie in modo tale che l'aiuto sia integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle garanzie e che nessun vantaggio rimanga in capo ai Confidi, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e alla prassi decisionale della Commissione europea;
- E) si impegnano a tenere una contabilità separata ed autonoma per le risorse trasferite ai sensi del presente Bando;
- F) si impegnano, prima di rilasciare la garanzia,
- a richiedere una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
 - ad accertare che l'importo dell'aiuto de minimis sotteso alla garanzia non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i

due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2² del Regolamento de minimis;

- a comunicare a Finpiemonte Spa, con modalità e tempi da concordare, i dati e le informazioni relative alle imprese destinatarie della garanzia, unitamente all'importo dell'aiuto da concedere in regime de minimis (espresso come equivalente sovvenzione lordo). Finpiemonte Spa, sulla base di tali evidenze, provvede alla concessione dell'agevolazione con relativa comunicazione alle imprese, facendo esplicito riferimento al regolamento de minimis e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea³;

G) si impegnano a concedere la garanzia nel rispetto delle prescrizioni del presente bando e della normativa comunitaria e nazionale inerente gli aiuti di Stato e il POR FESR qui richiamata e sintetizzata. In particolare si impegnano a:

- rispettare le previsioni del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: articoli 44, 44 bis, 78 (paragrafi 6 e 7) e 78bis del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) n. 284/2009, n. 539/2010 e n. 1310/2011; articoli 43 e 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) nn. 846/2009; n. 832/2010 e n. 1236/2011;
- rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nella Nota COCOF 10-0014-05-EN (revised version 08/02/2012);
- ai sensi dei paragrafi 3.2.6. e 3.2.7. della Nota COCOF 10-0014-05 (revised version del 08/02/2012), a rispettare le eventuali indicazioni e limitazioni che la Commissione europea dovesse fornire alla Regione Piemonte con particolare riguardo all'ammontare di risorse assegnate ai fondi rischi che possono essere destinate ad operazioni sul capitale circolante;

H) si impegnano a registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento de minimis e di trasmetterle a Finpiemonte Spa al fine, in particolare, di

² Art. 2, comma 2 del Regolamento "de minimis": "*L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.*"

³ Ad esempio: REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006, pag 5 e ss.

alimentare il “Sistema informativo contributi alle imprese”: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del regolamento de minimis siano state soddisfatte. In particolare i dati riguardanti ogni singolo aiuto «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente bando;

- I) si impegnano ad informare, con le modalità previste dall'artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, in modo chiaro le PMI beneficiarie della garanzia che l'operazione è stata selezionata nel quadro dell'attività Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI del POR-FESR della Regione Piemonte cofinanziato dall'Unione europea attraverso il Fondo europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano e dalla Regione Piemonte e che ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accettando la garanzia, i destinatari accettano nel contempo di venire inclusi in eventuali elenchi pubblicati contenenti la denominazione del destinatario delle operazioni e dell'importo della garanzia pubblica destinata alle operazioni;
- J) si impegnano – in ossequio al principio della sana gestione finanziaria – sulle nuove garanzie rilasciate ai sensi della lettera B) ad effettuare appositi accantonamenti sulla base del tasso di decadimento rilevato da Banca Italia in Piemonte nel periodo di riferimento, salvo che dalle verifiche di cui al successivo articolo 8 non si rilevi l'opportunità di adeguare l'entità dei suddetti accantonamenti;
- K) si impegnano a:
- trasmettere a Finpiemonte Spa i dati utili alla redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del POR FESR 2007-2013 (indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente), sulla base alle indicazioni fornite dalla Regione;
 - trasmettere i dati sull'attivazione delle risorse assegnate a valere sul Bando eventualmente richiesti dalla Regione al fine della relativa trasmissione ai competenti organismi nazionali (MEF e/o MISE) e comunitari (Commissione europea – DG REGIO; Corte dei Conti europea);
 - garantire il supporto per la realizzazione di eventuali attività di valutazione stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del finanziamento assegnato;

- L) si impegnano, in caso di liquidazione/cessazione del Confidi, a restituire al Fondo le risorse ricevute, dedotte le sole perdite su crediti.

8. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Al fine di consentire la verifica del rilascio delle garanzie e del raggiungimento delle soglie di cui alla lettera B) del precedente articolo 7, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, i Confidi devono:

- a) consegnare a Finpiemonte Spa entro 30 giorni dalla data di approvazione, il Bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori previsti per legge e la documentazione attestante quanto previsto dalla lettera J) del precedente articolo 7;
- b) consegnare a Finpiemonte Spa, entro le scadenze del 20/07/2014, 20/10/2014, 20/01/2015 e 20/07/2015, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero e l'importo delle garanzie emesse nel periodo di riferimento, il corrispondente elenco nominativo delle imprese garantite.

I Confidi devono inoltre tenere apposita contabilità separata atta a dimostrare che tutti i vantaggi derivanti dall'accesso al Fondo vengono trasmessi alle Pmi beneficiarie delle garanzie.

La Direzione Attività Produttive e Finpiemonte Spa potranno effettuare inoltre controlli documentali presso i Confidi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi stessi.

Qualora in esito alle attività di controllo e ispezione suddette si rilevi la violazione di uno o più inadempimenti in relazione agli obblighi previsti all'articolo 7, la Regione procederà all'applicazione di sanzioni di importo commisurato alla natura dell'inadempimento e che sarà definito con apposito atto amministrativo.

I Confidi devono conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione e alle singole garanzie concesse alle Pmi, predisponendo un "fascicolo di intervento". Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

9. Revoca delle agevolazioni alle Pmi beneficiarie

Si potrà procedere alla revoca dell'agevolazione verso la Pmi beneficiaria nei seguenti casi:

1. qualora la PMI beneficiaria dell'agevolazione trasferisca la propria sede operativa al di fuori del territorio regionale nel periodo di validità del finanziamento sottostante la garanzia ottenuta;
2. nel caso di agevolazione concessa sulla base di notizie, dichiarazioni e/o dati inesatti e/o reticenti, in special modo se tali da comportare la classificazione della PMI beneficiaria come "impresa in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria vigente ovvero il mancato rispetto del limite di aiuto di cui all'art. 5;
3. nel caso in cui, la PMI beneficiaria dell'agevolazione nel periodo di validità della garanzia ottenuta modifichi il proprio codice ATECO in modo da ricadere nell'ambito delle attività escluse dalla normativa sugli aiuti di importanza minore (de minimis) ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006.

In caso di revoca dell'agevolazione, la Pmi beneficiaria dovrà versare al Fondo un importo pari all'ESL comunicato al momento del rilascio della garanzia, maggiorato degli interessi, decorrenti dalla data della valuta di erogazione del finanziamento garantito fino alla data di adozione del provvedimento di revoca.

Il tasso di interesse da applicare nei casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

10. Procedimento di revoca delle agevolazioni alle Pmi beneficiarie

Rilevate evidenze che potrebbero dar luogo alla revoca dell'agevolazione verso le Pmi beneficiarie, il Confidi le comunica tempestivamente a Finpiemonte, con modalità da concordare.

Ricevuta notizia di tali circostanze, Finpiemonte Spa:

1. notifica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti);

2. assegna ai destinatari della notifica un termine di venti giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali variazioni o controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Finpiemonte Spa esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne verrà data comunicazione agli interessati. Qualora invece, a seguito dell'esame delle controdeduzioni ricevute, ovvero in caso di mancata ricezione delle stesse entro i termini previsti, si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, sarà disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e saranno determinate le somme dovute a titolo di capitale ed interessi; in seguito gli uffici comunicheranno ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali. L'importo soggetto a restituzione dovrà essere versato dalla PMI beneficiaria a Finpiemonte S.p.a.

Decorso trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte S.p.a. comunica alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli interessi ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

11. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia alla normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e alla normativa nazionale.

Allegato al Bando

SETTORI ECONOMICI AMMESSI E NON AMMESSI
(CLASSIFICAZIONE ATECO 2007)

SEZIONE		CODICI AMMESSI	CODICI NON AMMESSI
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E	NESSUNO	TUTTI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	TUTTI (ad eccezione settore carboniero: 05 <i>estrazione di carbone (esclusa torba);</i>	05 <i>estrazione di carbone (esclusa torba);</i>
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	TUTTI (ad eccezione dei seguenti codici: 10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06)	10.1, 10.2, 10.31, 10.32, 10.39, 10.4, 10.51, 10.6, 10.81, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, 11.06
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS,	TUTTI	NESSUNO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI	TUTTI	NESSUNO
F	CONSTRUZIONI	TUTTI	NESSUNO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	TUTTI	NESSUNO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	TUTTI	NESSUNO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI	TUTTI	NESSUNO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	TUTTI	NESSUNO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	NESSUNO	TUTTI
L	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	NESSUNO	TUTTI

M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	TUTTI	NESSUNO
N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI	TUTTI	NESSUNO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	NESSUNO	TUTTI
P	ISTRUZIONE	NESSUNO	TUTTI
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	NESSUNO	TUTTI
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	TUTTI	NESSUNO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	TUTTI	NESSUNO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO: PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	NESSUNO	TUTTI
U	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	NESSUNO	TUTTI

Limitazioni generali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») sono inammissibili gli aiuti:

- a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁴;
- b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

⁴ In GUCE L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1759/2006 (GUUE L 335 dell'1.12.2006, pag. 3. Si segnala altresì l'emanazione del Regolamento (CE) N. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

- c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:
- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;
- d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002⁵ [NB: ora sostituito dalla Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (2010/787/UE) in GUUE L 336 del 21.12.2010, pag. 24];
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁶.

⁵ In GUCE L 205 del 2.08.2002.

⁶ In GUUE C 244 dell' 1.10.2004.



	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse I - Innovazione e transizione produttiva</p> <p>Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI</p>
---	--	---

Modulo di domanda per l'accesso al Bando “Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi”

ALLEGATO 4

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Via Pisano 6 – 10152 Torino

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. _____ il
_____ e residente in _____ prov. _____ via
_____ n. _____ in
qualità di rappresentante legale del Consorzio di garanzia
fidi _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante della ditta sottoindicata, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE

l'attribuzione delle risorse per l'integrazione del fondo rischi del Consorzio sopraccitato, secondo quanto previsto dal Bando "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi mediante l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi piemontesi" (da ora "il Bando") approvato con determinazione dirigenziale n. del della Direzione Attività produttive

A tal fine il Consorzio di Garanzia fidi di cui sopra, nella persona del legale rappresentante come sopra meglio identificato:

DICHIARA

che i dati relativi al Consorzio di garanzia fidi sono i seguenti:

Denominazione

Natura giuridica _____

Sede legale

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Via e n. civico _____

Telefono _____ Fax _____

Oggetto Sociale:

Partita IVA _____

Codice fiscale _____

Codice di iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 o 107 del D.Lgs 01/09/93 n. 385 _____

Inoltre

DICHIARA

- di avere almeno una sede operativa in Piemonte sita in _____;
- di essere in attività alla data di presentazione della domanda;
- di non avere fini di lucro;
- di essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale istituito dall'articolo 106 o 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
- di essere, in quanto Confidi iscritto all'art. 107 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa secondaria della Banca d'Italia;
- di non essere, in quanto Confidi iscritto all'art. 106 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile;

DICHIARA INOLTRE, CON RIFERIMENTO ALLA SOLA OPERATIVITÀ IN PIEMONTE

che il numero di soci al 31/12/2012 è pari a _____;

che lo stock valore residuo garanzie Pmi in essere al 31/12/2011 è pari a €_____;

che lo stock valore residuo garanzie Pmi in essere al 31/12/2012 è pari a €_____;

che lo stock valore residuo garanzie Pmi a valere sul patrimonio (1) al 31/12/2011 è pari a €_____;

che lo stock valore residuo garanzie Pmi a valere sul patrimonio (1) al 31/12/2012 è pari a €_____;

(1) per garanzie a valere sul patrimonio si intende la somma delle garanzie per cui il Confidi risponde direttamente con tutto il suo patrimonio. Sono escluse quindi tutte le garanzie per le quali il Confidi risponde esclusivamente e limitatamente con un fondo rischi monetario o fidejussorio.

SI IMPEGNA

- A) a dare adeguata pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia;
- B) a rilasciare, entro il 30/06/2015, a beneficio di imprese aventi almeno una unità operativa e attiva in Piemonte, proprie garanzie per un valore almeno pari a 5 volte l'importo nominale delle risorse assegnate, nel rispetto delle scadenze e soglie sotto indicate:

1. per il 30%, entro il 30/06/2014;
2. per il 50%, entro il 30/09/2014;
3. per il 70%, entro il 31/12/2014;
4. per il 100%, entro il 30/06/2015;

il mancato raggiungimento delle suddette soglie alle scadenze fissate comporterà l'applicazione di una penale, da corrispondere - mediante versamento, entro 30 giorni, sul Fondo costituito presso Finpiemonte – pari ad 1/5 della differenza tra l'importo delle garanzie da rilasciare alle rispettive scadenze, dedotto un margine di tolleranza pari al 5%, e l'importo delle garanzie effettivamente rilasciate alle scadenze medesime; tale importo sarà maggiorato degli interessi calcolati a norma di legge.

- C) a praticare, a fronte del rilascio delle suddette garanzie, commissioni ridotte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010) richiamato nei Riferimenti Normativi;
- D) a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Bando per la concessione delle garanzie in modo tale che l'aiuto sia integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle garanzie e che nessun vantaggio rimanga in capo a codesto Confidi, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e alla prassi decisionale della Commissione europea.
- E) a tenere una contabilità separata ed autonoma per le risorse trasferite ai sensi del Bando;
- F) prima di rilasciare la garanzia:
- a richiedere una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
 - ad accertare che l'importo dell'aiuto de minimis sotteso alla garanzia non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2¹ del Regolamento de minimis;
 - a comunicare a Finpiemonte Spa, con modalità e tempi da concordare, i dati e le informazioni relative alle imprese destinatarie della garanzia, unitamente all'importo dell'aiuto da concedere in regime de minimis (espresso come equivalente sovvenzione lordo). Finpiemonte Spa, sulla base di tali evidenze, provvede alla concessione dell'agevolazione con relativa comunicazione alle imprese, facendo esplicito riferimento al regolamento de minimis e citandone

¹ Art. 2, comma 2 del Regolamento “de minimis”: “L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.”.

il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea².

G) a concedere la garanzia nel rispetto delle prescrizioni del Bando e della normativa comunitaria e nazionale inerente gli aiuti di Stato e il POR FESR qui richiamata e sintetizzata. In particolare si impegnano a:

- rispettare le previsioni del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: articoli 44, 44 bis, 78 (paragrafi 6 e 7) e 78bis del Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) n. 284/2009, n. 539/2010 e n. 1310/2011; articoli 43 e 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) nn. 846/2009; n. 832/2010 e n. 1236/2011;
- rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nella Nota COCOF 10-0014-05-EN (revised version 08/02/2012);
- ai sensi dei paragrafi 3.2.6. e 3.2.7. della Nota COCOF 10-0014-05 (revised version del 08/02/2012), a rispettare le eventuali indicazioni e limitazioni che la Commissione europea dovesse fornire alla Regione Piemonte con particolare riguardo all'ammontare di risorse assegnate ai fondi rischi che possono essere destinate ad operazioni sul capitale circolante.

H) a registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento de minimis e di trasmetterle a Finpiemonte Spa al fine, in particolare, di alimentare il "Sistema informativo contributi alle imprese": si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del regolamento de minimis siano state soddisfatte. In particolare i dati riguardanti ogni singolo aiuto «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente bando.

I) ad informare, con le modalità previste dall'artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, in modo chiaro le PMI beneficiarie della garanzia che l'operazione è stata selezionata nel quadro dell'attività Attività I.4.1 – Accesso al credito delle PMI del POR-FESR della Regione Piemonte cofinanziato dall'Unione europea attraverso il Fondo europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano e dalla Regione Piemonte e che ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) n. 1828/2006, accettando la garanzia, i destinatari accettano nel contempo di venire inclusi

² Ad esempio: REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006, pag 5 e ss.

in eventuali elenchi pubblicati contenenti la denominazione del destinatario delle operazioni e dell'importo della garanzia pubblica destinata alle operazioni;

- J) ad effettuare, sulle nuove garanzie rilasciate ai sensi della lettera B ed in ossequio al principio della sana gestione finanziaria, appositi accantonamenti sulla base del tasso di decadimento rilevato da Banca Italia in Piemonte nel periodo di riferimento, salvo che dalle verifiche di cui all'articolo 8 del Bando non si rilevi l'opportunità di adeguare l'entità dei suddetti accantonamenti;
- K) a provvedere:
- alla trasmissione dei dati utili alla redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del POR FESR 2007-2013 (indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente), sulla base alle indicazioni fornite dalla Regione;
 - alla trasmissione dei dati sull'attivazione delle risorse assegnate a valere sul Bando eventualmente richiesti dalla Regione al fine della relativa trasmissione ai competenti organismi nazionali (MEF e/o MISE) e comunitari (Commissione europea – DG REGIO; Corte dei Conti europea);
 - al supporto per la realizzazione di eventuali attività di valutazione stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento CE n. 1083/2006;
 - a consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del finanziamento assegnato;
- L) a richiedere alle imprese beneficiarie della garanzia, tutti gli atti necessari alla concessione delle garanzie, compreso la copia del DURC rilasciato dall'INPS di competenza;
- M) a fornire alla Direzione Attività produttive della Regione Piemonte la documentazione richiesta ai fini delle attività di ispezione, controllo e monitoraggio di cui all'articolo 8 del Bando;
- N) a corrispondere puntualmente, pena la decadenza della presente domanda, alle eventuali richieste della Direzione Attività produttive, di dati, informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori;
- O) a restituire alla Regione, in caso di liquidazione/cessazione del Confidi, le risorse ricevute, dedotte le sole perdite su crediti.

AUTORIZZA

- fin da ora la Direzione Attività produttive della Regione Piemonte e la Finpiemonte Spa, ad effettuare tutte le indagini amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria, che dopo la concessione delle garanzie alle Pmi, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;
- fin da ora, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, la Direzione Attività produttive della Regione Piemonte e la Finpiemonte Spa ad effettuare la raccolta ed il trattamento di dati personali liberamente forniti purché vengano garantite le modalità di cui all'art. 11 del D.lgs. 196/2003 in oggetto;
- al trattamento dei dati personali, con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e definibili di volta in volta;

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive le eventuali modifiche delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda;
- di rispettare le disposizioni tutte previste dalla Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L. 379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- di rispettare le previsioni del Reg. (CE) n. 1083/2006 e del Reg. (CE) 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: articoli 44, 44 bis, 78 (paragrafi 6 e 7) e 78bis del Regolamento CE n. 1083/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) n. 284/2009, n. 539/2010 e n. 1310/2011; articoli 43 e 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. come novellati con i Regolamenti (CE) nn. 846/2009; n. 832/2010 e n. 1236/2011;

- -di rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nella Nota COCOF 10-0014-05-EN (revised version 08/02/2012);
- -ai sensi dei paragrafi 3.2.6. e 3.2.7. della Nota COCOF 10-0014-05 (revised version del 08/02/2012), a rispettare le eventuali indicazioni e limitazioni che la Commissione europea dovesse fornire alla Regione Piemonte con particolare riguardo all'ammontare di risorse assegnate ai fondi rischi che possono essere destinate ad operazioni sul capitale circolante.

-

ALLEGA

- copia conforme dei bilanci o delle situazioni patrimoniali relativi agli esercizi 2011 e 2012, riportanti gli estremi dell'avvenuto deposito alla camera di commercio competente per territorio;
- copia del DURC in corso di validità rilasciato dall'INPS di competenza;
- scaletta delle commissioni upfront finali per le operazioni assistite dal Fondo;
- scaletta delle commissioni upfront finali per le operazioni NON assistite dal Fondo;
- copia del documento di identità del legale rappresentante del Consorzio richiedente.

Firma e timbro³

³ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445